Titolo

Mezzi di prova - criteri di formazione, utilizzazione e valutazione - cd. prova atipica - principio di libertà valutativa del giudice - art. 57 CGS - art. 116 CPC – maggiore ampiezza – libertà nella valutazione delle prove fornite dalle parti - sistema delle prove legali – estraneità all'ordinamento sportivo - le prove una volta acquisite sono sottoposte all'apprezzamento del giudice - provenienza – non rileva

Descrizione

L'ingresso della cd. prova atipica, unitamente ai numerosi mezzi di prova di cui all'elencazione, non tassativa, del capo V, è la dimostrazione della estrema versatilità degli strumenti probatori a disposizione del giudice sportivo; il che, sotto il profilo della valutazione della prova, ha come diretta conseguenza l'enunciazione del principio di libertà valutativa del giudice ai sensi dell'art. 57 CGS, sia per ciò che concerne le prove assunte d'ufficio sia per quanto riguarda le prove allegate dalle parti, e, di conseguenza, della mancanza di una gerarchia tra le prove e tra i mezzi deputati alla loro assunzione. A ben vedere – e in ogni caso - la disposizione di cui all'art. 57 del CGS – quanto ai poteri di valutazione delle prove da parte del giudice – appare più ampia di quanto previsto nell'art. 116 del CPC In primo luogo, difatti, la disposizione del CGS, allorché prevede che gli organi di giustizia sportiva possono "liberamente valutare" le prove fornite dalle parti, appare di maggiore latitudine rispetto a quella del codice di procedura civile secondo cui il giudice deve valutare le prove "secondo il suo prudente apprezzamento". Inoltre non è presente nel Codice di giustizia sportiva l'eccezione "salvo che la legge disponga altrimenti", che è invece presente nel Codice di procedura civile, restando quindi estraneo al processo sportivo, pertanto, almeno in via tendenziale, il sistema delle prove legali poiché si vuole che il giudice possa indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall'ordinamento. Resta in ogni caso applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro [nel caso di specie è stata confutata la prospettazione secondo cui si negava valore confessorio "tipico" (ossia, giudiziale) ad dichiarazione contenuta in una nota per mancanza sia del requisito soggettivo (volontà confessoria) che oggettivo (pregiudizio a se stesso e vantaggio per l'altro), in quanto la nota aveva valore di confessione stragiudiziale, quindi di prova atipica].

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 115/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 50, CGS; art. 44, CGS; art. 57, CGS; art. 116 CPC; art. 39 CGS CONI;

Provvedimenti

SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 115 CFA del 10 agosto 2020 (Sig. Andrea Montemurro - Procura Federale)